
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giuramento decisorio: la formula deve essere congegnata, a pena di inammissibilità, in modo che il destinatario possa giurare e vincere la lite o non giurare e perderla

La formula del giuramento decisorio deve essere congegnata in modo che il destinatario possa giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Sicché un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base della sentenza di condanna.

Tribunale di Salerno, sezione seconda, sentenza del 19.10.2015, n. 4270

...omissis...

Il presente procedimento veniva rinviato all'udienza del 19.10.2015 per la discussione ex art. 281 sexies cpc.

In questa sede parte attrice reiterava la richiesta di deferimento del giuramento decisorio formulata nelle note conclusive depositate, del legale rappresentante della società convenuta sig. ccc. sulle seguenti circostanze:

- "1) giuro e giurando affermo o nego di essere legale rappresentante ccc
- 2) giuro e giurando affermo di non aver mai saputo dell'incidente occorso alla ccc e al di lei figliolo Lcc all'interno dei locali dell'A. in Salerno in data 19 marzo 2008;
- 3) giuro è giurando affermo che l'Acc 19 marzo2008 aveva copertura assicurativa per la responsabilità civile con la società C. cccc
- 4) giuro e giurando affermo che alcun intervento di pulizia per la rimozione di sostanza scivolosa dal suolo fu effettuata ih data 19 marzo 2008 in seguito alla caduta della signora ccc

Ritiene questo giudice che le domande proposte in giudizio dall'attore debbano essere integralmente rigettate in quanto dai documenti prodotti, e dalla espletata istruttoria orale risultano non provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Nell'atto introduttivo l'attore afferma che il giorno 19 marzo 2008 alle ore 16.30 riportava lesioni nel sinistro verificatosi presso il parco macchine al coperto posto al primo piano dell'esercizio commerciale denominato ccc sito in Salerno alla via cccc il sinistro si verificava in quanto la cccc nel mentre teneva in braccio il suo piccolo, a causa della presenza di liquido sul pavimento del detto esercizio commerciale, scivolava e cadeva rovinosamente per terra insieme al bambino, riportando il bambino, gravissime lesioni alla gamba sinistra e la madre alle ginocchia; che la responsabilità di tale evento è da attribuirsi esclusivamente alla cccc che il liquido presente sul pavimento non era né visibile né tantomeno segnalato.

L'attore agisce ex art. 2043 c.c.

La cd. Insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto (cass. civ. 20943/09); l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione.

Ritiene il Tribunale che incombe sull'attore l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c.: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto, e l'imputabilità soggettiva (Cass. Civ. n. 20943/2009).

Nella fattispecie concreta non è stata raggiunta la prova della condotta dolosa o colposa del convenuto, né tantomeno la prova del nesso di causalità fra detta condotta (non provata) e il danno subito.

Infatti dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze rese nel corso del giudizio non sono emersi elementi da soli sufficienti a fornire la suddetta prova.

In particolare il teste cc indicato anche da parte attrice sotto il vincolo del giuramento; ha dichiarato: "non sono a conoscenza dell'evento che mi viene riferito"; il teste Ccc ha dichiarato: "non sono a conoscenza della circostanza perché non presente; preciso di non avere assistito alla caduta della sig.ra ccccA., l'evento mi veniva riferito successivamente dalla stessa"; "escludo la presenza di liquido sulla pavimentazione, poiché tutte le mattine alle ore 07.00 fanno pulizie"; escludo che sul pavimento vi fosse del liquido - preciso meglio che portatomi sul luogo riferito dalla sig.ra Ccc quando mi ha riferito della caduta e l'ho fatta accomodare sul divano dell'ufficio. La sig.ccc circa 15 minuti insieme al bambino e al marito si allontanava salutandoci".

Quanto alla dichiarazione resa dal teste ccc., fratello dell'attore in sede di confronto con il teste cc: "sempre nell'immediatezza dei fatti sia il cc oltre che la signora detta cc constatarono che cc era cc su una sostanza scivolosa che secondo il mio parere poteva essere olio di auto che aveva lasciato inalterata la scivolosità della stessa"; ma detta circostanza non viene confermata dal teste cc. che riferisce che "Accc non era presente presso il capannone cccc che il pavimento da noi ispezionato dopo i soccorsi cc e al figlio, che continuava a piangere, non presentava alcunché".

Dall'istruttoria è emerso che non è contestata la caduta dell'attrice ma non vi prova del fatto oggettivamente insidioso ed occulto (presenza di liquido sul pavimento).

Va inoltre dichiarato inammissibile il giuramento decisorio formulato in quanto la formula del giuramento decisorio deve essere congegnata in modo che il destinatario possa giurare e vincere la lite o non giurare e perderla. Sicché un giuramento formulato in modo da non consentire l'attuazione di detto meccanismo è inammissibile, in quanto la sua mancata prestazione non potendo essere considerata come riconoscimento della fondatezza della pretesa della parte avversa, non potrebbe essere posta a base della sentenza di condanna (Cass. Civ. n. 24855/2006).

Per le ragioni sopra esposte le domande degli attori in proprio e nella qualità devono essere rigettate.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Conseguente alla soccombenza la condanna degli attori a rifondere alla terza chiamata e al convenuto le spese processuali.

È principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa in caso di soccombenza dell'attore principale, debbono essere rimesse da quest'ultimo, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, salvo che la scelta di chiamare in causa il terzo da parte del

convenuto non sia stata palesemente arbitraria, questa conclusione viene giustificata col fatto che il lemma 2 "soccombenza" deve essere inteso in senso ampio e comprensivo della posizione di chi, con la propria infondata iniziativa giudiziaria, ha provocato la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (Cass. Civ. n. 7431/2012; Cass. Civ. n. 12301/2005).

Infatti il convenuto ha legittimamente chiamato in giudizio il soggetto dal quale pretendeva di essere garantito nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cccccc proprio e unitamente ccc nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A.cc confronti di A. srl (cxccc) in persona del legale rappresentante sig. A.ccc nonché di società C. di assicurazione s.p.a. in persona dei legali rappresentanti p.t. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1. rigetta le domande proposte dagli attori; 2. condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore della convenuta A. srl a rifondere le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.430,00 oltre a IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ccc Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere alla terza chiamata cc Assicurazioni le spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 2.430,00 oltre a IVA e CPA come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola